



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

54^a Seduta

Mercoledì 25 giugno 2025

Deliberazione n. 389 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i nove articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 237/12^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 26 giugno 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 389 del 25 giugno 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

POLITICHE DI PREVENZIONE DELLO SFRUTTAMENTO E DEGLI ABUSI

IN DANNO DI MINORI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2025.

Reggio Calabria, 26 giugno 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge regionale si pone l'obiettivo di fornire assistenza e tutela a tutti quei minori che hanno conosciuto e conoscono l'orrenda pratica dello sfruttamento e delle violenze anche legate alla sfera sessuale.

Tali drammi, purtroppo, oggi sempre di più assurgono alle cronache quotidiane e oltre al dolore ed alla sofferenza del momento, segnano la vita e lo sviluppo umano dei soggetti colpiti con conseguenze devastanti per loro e per le loro famiglie.

La legge nazionale sulla repressione della pedofilia, normata più volte, reprime adeguatamente il fenomeno, pur lasciando aperte fessure (come nel caso del patteggiamento possibile in un caso di cessione di materiale pedopornografico). Tale norma regionale mira a garantire un coordinamento tra le istituzioni chiave delegate allo sviluppo del minore, dalla scuola alla famiglia, per la promozione di un benessere teso a prevenire qualsiasi abuso sessuale e coinvolge le categorie professionali (psicologi e avvocati) deputate al sostegno fattuale nei confronti delle minori vittime di abusi e delle loro famiglie.

Impegna la Regione, in sinergia con il Garante per l'Adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e con il supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per i minori, a una promozione e diffusione del messaggio di prevenzione attraverso azioni capaci, in particolare, di garantire la veicolazione di strumenti informativi rivolti ai minori e alle loro famiglie.

Un impegno fondamentale è riservato ai social e all'uso di internet, purtroppo uno dei capisaldi dell'adescamento pedofilo, per il quale è opportuno prevedere protocolli di utilizzo a livello culturale e sociale.

Il fenomeno degli abusi sessuali in danno dei minori ha un censimento parziale, considerato che solo una piccola e residuale parte delle violenze viene denunciata.

Il testo si compone di nove articoli e prevede un impegno di spesa da parte della Regione Calabria, per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute pari ad euro 100.000,00.

Nello specifico:

- l'articolo 1 reca i principi e le finalità della presente legge;
- l'articolo 2 reca gli obietti che intende perseguire la legge;



Consiglio regionale della Calabria

- l'articolo 3 reca le azioni attraverso le quali si intende intervenire con la presente legge;
- l'articolo 4 individua i soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 3 della legge;
- l'articolo 5 prevede la redazione di un programma regionale che svolga la funzione di documento programmatico di coordinamento di tutte le politiche di prevenzione degli abusi sui minori;
- l'articolo 6 individua nella Giunta regionale il soggetto deputato alla redazione di un regolamento regionale che fissi i criteri e la tempistica utile per la presentazione ed elaborazione dei progetti utili al raggiungimento dei fini della legge;
- l'articolo 7 prevede la clausola valutativa che si ritiene necessaria al fine di, eventualmente, poter intervenire per correggere ipotetiche disfunzioni normative che potrebbero verificarsi con l'applicazione pratica delle norme contenute nella presente normativa;
- l'articolo 8 mira a integrare i compiti e le funzioni dell'Osservatorio regionale per i minori;
- l'articolo 9 reca la norma finanziaria.

Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario a valere sui fondi del PR Calabria 2021–2027 pari a 100.000 euro per ciascun esercizio dal 2025 al 2027 a valere sulle azioni 4.h.1 per Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sociosanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili.

Per completezza informativa si dà evidenza di sintesi dei contenuti previsti dall'azione posta a copertura dalla presente proposta di legge:

Azione 4.h.1 (Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, socio–sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili) per interventi volti prevalentemente a:

- sostenere la costituzione di reti e l'offerta integrata di servizi per meglio rispondere alla multi dimensionalità dell'esclusione sociale per la promozione di misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, con il coinvolgimento del Terzo Settore;



Consiglio regionale della Calabria

- sostenere progetti volti a prevenire e contrastare la violenza, anche psicologica, di genere in tutti i contesti della vita sociale (famiglia, lavoro, ecc.);
- migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate in carico ai servizi sociali.

Per gli anni successivi al 2027 e fino al 2029 si provvede nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, per come sopra individuate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto reca i principi ispiratori della presente legge.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto disciplina gli obiettivi della presente legge.	//	//	0,00 €
3	Individua le azioni regionali di contrasto agli abusi sessuali di minori e di valorizzazione dei minori	C	P	80,000,00 €
4	Norma ordinamentale che disciplina i soggetti che, a vario titolo, concorrono a realizzare le specifiche azioni coordinate e programmate. La norma prevede anche la costituzione di un coordinamento, presso il dipartimento regionale competente, ai cui membri non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.	//	//	0,00 €
5	Norma che disciplina la programmazione regionale.	//	//	20.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

6	Norma ordinamentale che affida alla Giunta regionale la redazione di un regolamento attuativo	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che non comporta oneri in quanto prevede il monitoraggio sullo stato attuativo della legge	//	//	0,00 €
8	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto prevede integrazioni alla legge regionale n. 2/2017.	//	//	0,00 €
9	Norma con carattere finanziario	//	//	100.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Missione Programma	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
PR Calabria 21/27	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
U.12.07	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce i minori quali soggetti titolari di diritti, nonché quali risorse fondamentali ed essenziali della comunità. A tal fine ribadisce il principio prioritario della salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti dei minori contro ogni forma di violenza o molestia sessuale e contro ogni situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possa compromettere un sano sviluppo psicofisico e una regolare crescita sociale.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei minori che vivono sul suo territorio, senza alcuna distinzione di provenienza familiare o geografica, come condizioni necessarie allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale con conseguente pari trattamento di minori italiani e stranieri.

3. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori, volte a salvaguardare l'integrità psicofisica e il corretto e completo sviluppo della loro personalità, l'inserimento nella realtà sociale, economica e istituzionale e una integrazione coordinata di ogni strumento disponibile per la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso:

a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali, in applicazione del principio di sussidiarietà e in base alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

b) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e del mondo del volontariato nella promozione della cultura di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;

c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali idonei a garantire le necessarie sinergie fra i vari enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressione delle comunità locali;

d) l'individuazione di strumenti e strategie, al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei minori con una attenzione particolare alla dimensione della partecipazione e dell'ascolto che ne costituiscono un presupposto.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione favorisce e promuove la cultura della valorizzazione dei minori e la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso i seguenti strumenti:

a) promozione umana e tutela sociale dei minori senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione economica, diversa abilità del minore o dei suoi genitori o rappresentanti legali;

b) diffusione di una informazione specialistica sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori, al fine di promuovere interventi di prevenzione della violenza in genere, con il coinvolgimento dell'ordine regionale degli psicologi della Calabria e del mondo della scuola;

c) diffusione di modelli di convivenza sociale e culturale, tesa a promuovere il benessere psicofisico dei minori;

d) istituzione, previa intesa, di un tavolo concertativo con i rappresentanti di enti pubblici e locali del territorio che coinvolga istituzioni, associazioni che si occupano di tali tematiche, distretti sanitari e socioassistenziali nelle politiche di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;

e) sensibilizzazione degli enti locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del minore dagli abusi sessuali e da ogni forma di sfruttamento o violenza anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali professionali;

f) protezione dei minori rispetto al dilagante fenomeno degli abusi pedopornografici su internet;

g) realizzazione di studi e ricerche che indaghino i tipi di abusi, le condizioni sociali ed economiche in cui e da cui sono scaturiti gli abusi, le tendenze demografiche e le azioni da compiere anche rispetto alla vulnerabilità sociale;

h) promozione della conoscenza del fenomeno della violenza sessuale in danno dei minori durante la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 41 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia).



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3 (Azioni)

1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi della presente legge, avvalendosi del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla legge regionale 15 marzo 2023, n. 10 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), del supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per i minori, di cui alla legge regionale 1° febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per i Minori) e del supporto dell'Osservatorio Media e minori, di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM), promuove le seguenti azioni:

- a) seminari di studio, conferenze, campagne, opuscoli, note informative;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) produzione di strumenti multimediali a fini formativi e informativi;
- d) servizi di segretariato sociale e di azione proattiva;
- e) servizi per la tutela legale delle famiglie in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- f) consulenza psicologica individuale e di gruppo per i soggetti minori e le famiglie delle vittime attraverso i consultori e i servizi di salute mentale;
- g) tutela dei minori in situazioni di rischio e la loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
- h) sostegno all'associazionismo che opera a favore dei minori attraverso ogni forma culturale;
- i) specifici programmi di formazione e informazione a carattere preventivo per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i soggetti che hanno regolari contatti con i minori per motivi familiari, scolastici, ricreativi, professionali, sanitari, religiosi e altri;
- j) inserimento nei programmi scolastici e didattici di specifici progetti educativi in materia di violenza e di parità di genere;
- k) specifici programmi di formazione e informazione riservati al personale dei servizi sociali degli enti locali.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4

(Soggetti istituzionali)

1. Previa intesa con gli enti locali e istituzionali, concorrono alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nella l. 328/2000, i seguenti soggetti:

- a) enti locali singoli o associati;
- b) organismi regionali con funzioni istituzionali;
- c) aziende sanitarie;
- d) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, delle famiglie, altri enti del terzo settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale;
- e) ordini professionali;
- f) uffici giudiziari.

2. I soggetti indicati al comma 1 realizzano le azioni previste dall'articolo 3 coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità le famiglie, attraverso la realizzazione di progetti – obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari e le istituzioni private.

3. Al fine di coordinare e monitorare le attività afferenti ai progetti, è costituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio regionale, un coordinamento del quale fanno parte i seguenti soggetti:

- a) un componente indicato dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con il compito di coordinatore;
- b) un componente designato dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- c) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria;
- d) il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;
- e) un componente indicato dall'Osservatorio regionale sui minori della Regione Calabria;
- f) un componente indicato dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi–socio-sanitari della Regione Calabria;
- g) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale della Calabria;



Consiglio regionale della Calabria

h) un componente designato dal Co.re.com Calabria.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Regione, anche avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, dell'Osservatorio regionale sui minori e dell'Osservatorio Media e minori, promuove azioni specifiche volte a:

a) coordinare a livello regionale l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e prevenzione per quanto riguarda la violenza nei confronti dei minori e, in particolare, la promozione della cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nei medesimi settori;

b) sostenere la protezione dei minori contro la pedofilia, migliorando la comprensione del fenomeno, favorendo studi e ricerche, promuovendo assistenza a livello medico e psicologico alle vittime di tali abusi;

c) valutare progetti obiettivi volti a realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai genitori con lo scopo di favorirne la capacità di autotutela e la difesa da ogni possibile abuso;

d) definire interventi volti a prevenire le forme di violenza e sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione in collaborazione, previa intesa, con la polizia postale e gli uffici giudiziari;

e) garantire l'assistenza e la cura dei minori, che siano stati vittime di abusi e la cura anche delle loro famiglie, presso le strutture competenti, individuando a livello provinciale comunità educative o familiari in grado di accogliere i minori e i loro familiari al fine, anche, di recuperare l'equilibrio e la serenità psichica compromessi dalla violenza subita;

f) creare una rete multidisciplinare e territoriale che coinvolga, previa intesa, anche le Forze dell'Ordine;

g) garantire il superamento del carattere frammentario e disarticolato degli interventi, nonché la loro diversità negli ambiti territoriali, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi, nel quale si realizzino interventi coordinati e omogenei a livello regionale, che assicurino ovunque ai minori una adeguata tutela e livelli minimi di assistenza;



Consiglio regionale della Calabria

h) implementare la capacità di presa in carico dei minori vittime o autori di reati sessuali mediante cooperazione, coordinamento e uniformità degli interventi sul territorio;

i) sviluppare la capacità di accoglienza, messa in sicurezza, assistenza e supporto dei minorenni vittime nella fase di emersione dei reati e nel percorso giudiziario, anche attraverso il potenziamento dei consultori;

j) accrescere la competenza specialistica degli operatori e favorire l'integrazione delle professionalità;

k) migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori in situazione di vulnerabilità;

l) individuare i livelli essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti e i criteri di finanziamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono indicati con regolamento della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, illustra alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata contenente le azioni svolte e i dati acquisiti e presenta la relazione programmatica delle attività per l'anno successivo.

Art. 8

(Integrazione dell'articolo 4 della l. r. 2/2017)

1. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2017, sono aggiunte le seguenti:



Consiglio regionale della Calabria

"l) analisi e monitoraggio dei fenomeni connessi all'abuso sessuale, allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pedopornografia, alla pedofilia e al turismo sessuale in danno dei minori, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione di scelte strategiche;

m) acquisizioni di dati e informazioni sull'attività svolta a livello regionale per la prevenzione degli abusi sui minori e sulle strategie di contrasto programmate e realizzate dalle altre regioni.".

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del PR Calabria 2021-2027, Azione 4.h.1.

2. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista nel limite delle risorse disponibili sulla programmazione nazionale e comunitaria, per come individuata dalla presente legge.